Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica [1]

(91/C 339/09)

Il Consiglio, in data 22 febbraio 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boisserée, in data 6 settembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 settembre 1991, nel corso della 289ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. La Commissione propone un regolamento del Consiglio che istituisce un'etichetta ecologica comunitaria con i seguenti obiettivi:

— informare il consumatore sui prodotti ecologici,

— promuovere, in linea con le leggi del mercato, sistemi di produzione e gamme di prodotti ecologici, per il tramite della pubblicità che i fabbricanti e i commercianti possono effettuare con l'etichetta ecologica,

— favorire la sensibilizzazione della popolazione ai problemi ambientali e facilitarne la soluzione (riduzione e smaltimento dei rifiuti).

1.2. La proposta si basa sulle esperienze positive realizzate con l'assegnazione di etichette ecologiche in certi Stati, specie nella Repubblica Federale di Germania. Nella prospettiva del completamento del mercato interno la Commissione propone d'introdurre siffatta etichetta su scala comunitaria, tanto più che, a parte la Repubblica Federale di Germania, anche altri paesi si preparano a introdurre un'etichetta del genere.

1.3. L'eco-etichetta è prevista nella proposta della Commissione su base «facoltativa»; ciò significa che il produttore o l'importatore non sarà obbligato a chiedere un'eco-etichetta e, naturalmente, l'autorizzazione della fabbricazione e della commercializzazione non dipende dall'assegnazione dell'etichetta.

1.4. Il criterio per l'assegnazione dell'eco-etichetta sarà il carattere relativamente ecologico («prodotti più favorevoli all'ambiente», vedere articolo 1 della proposta), cioè la fabbricazione, il consumo, l'uso e l'eliminazione del prodotto in causa dovrebbero risultare meno nocivi all'ambiente rispetto ad altri prodotti comparabili. Inoltre nella fase di fabbricazione vanno assicurate la salvaguardia delle risorse e l'uso di una tecnologia «pulita».

1.5. La procedura proposta per l'assegnazione dell'etichetta comporta diverse tappe:

— definizione dei gruppi di prodotti per le quali è prevista l'assegnazione dell'etichetta,

— determinazione dei criteri per la valutazione dei gruppi di prodotti,

— assegnazione dell'etichetta da parte di un «comitato di assegnazione» (rappresentanti governativi nonché delle organizzazioni economiche e sociali) su richiesta del fabbricante o dell'importatore,

— stipulazione di un contratto sulle condizioni di uso dell'etichetta che dev'essere protetta dalla legge.

1.6. Partecipano alle varie tappe:

— le autorità nazionali,

— la Commissione,

— un comitato consultivo composto da rappresentanti governativi,

— il succitato comitato di assegnazione,

— l'Agenzia europea dell'ambiente.

1.7. Il campo d'applicazione è limitato inizialmente a prodotti di serie. Dalla proposta della Commissione non risulta chiaramente se il regolamento sarà applicabile solo al consumo privato o se riguarderà anche il consumo delle collettività e delle imprese industriali.

1.8. Il nuovo regolamento lascerà momentaneamente invariate le eco-etichette nazionali e gli altri contrassegni obbligatori dei prodotti.

[1] GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 23.

2. Valutazione generale

2.1. Il Comitato appoggia pienamente la proposta relativa all'introduzione di un'eco-etichetta. Lo strumento così proposto per la politica ambientale è in sintonia con i principi dell'economia di mercato ed è idoneo a sensibilizzare ai problemi ambientali vasti strati dell'opinione pubblica (vedere parere di iniziativa del Comitato economico e sociale «Politica ambientale e mercato interno europeo» [1]). L'eco-etichetta integra opportunamente gli strumenti di politica ambientale esistenti. In nessun caso l'eco-etichetta comunitaria dovrà escludere l'adozione delle misure di regolamentazione necessarie. L'assegnazione dell'eco-etichetta comunitaria non può sostituire tali misure, bensì solo completarle.

2.1.1. Le esperienze compiute in alcuni Stati membri, in particolare nella Repubblica Federale di Germania, mostrano che l'attribuzione di eco-etichette con il consenso delle organizzazioni sociali ha determinato una sensibilizzazione ai problemi ambientali di tutti gli operatori economici, cioè i fabbricanti, i commercianti e non da ultimo i consumatori e in questo modo è stato possibile ridurre notevolmente le nocività ambientali.

2.1.2. Il Comitato ritiene nondimeno che, per conseguire effettivamente l'obiettivo fissato, la proposta della Commissione abbisogni di miglioramenti.

2.2. Le esperienze effettuate negli Stati membri mostrano che ci vuole tempo per imporre sul mercato nuovi sistemi di etichette. Per questo motivo il Comitato è d'accordo con la proposta della Commissione di lasciare sussistere, in un primo tempo, le eco-etichette nazionali già esistenti.

2.3. Tale eco-etichetta mira alla diminuzione dell'impatto ambientale nei seguenti settori: atmosfera, acqua e suolo, rumore e rifiuti, energia e risorse. Tale limitazione delle nocività può essere ottenuta non solo utilizzando prodotti rispettosi dell'ambiente destinati ad utilizzatori privati, ma anche mediante prodotti destinati soprattutto all'uso pubblico o industriale (ad esempio materiale di costruzione prodotto con sostanze riciclate, macchinario con livello sonoro ridotto). Anche nel settore dei servizi è possibile procedere alla riduzione delle nocività ambientali — ad esempio nel settore dei trasporti sviluppando i trasporti in comune, nel settore dei rifiuti, con strategie di eliminazione e di riciclaggio — riduzione che può essere incoraggiata dall'assegnazione di un'eco-etichetta comunitaria. Anche se tale etichetta comunitaria è destinata in via prioritaria ai prodotti di serie per l'uso ed il consumo privato, tale sistema dovrebbe potersi applicare anche ai prodotti ad uso pubblico ed industriale, nonché ai servizi. Proprio in questo settore sono state realizzate esperienze positive negli Stati membri in cui già esistono etichette ecologiche.

2.4. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo la quale gli imballaggi che formano parte integrante del prodotto non vengono presi in considerazione come prodotti a sé stanti per l'assegnazione dell'eco-etichetta comunitaria; la valutazione di tali prodotti deve pertanto tener conto dell'impatto della componente imballaggio e della sua qualità ecologica. In particolare a causa delle enormi quantità di rifiuti prodotti negli Stati membri a cui contribuiscono notevolmente gli imballaggi, riveste somma importanza la loro inclusione nella valutazione dell'impatto ambientale. L'eco-etichetta potrebbe così indurre i produttori a immettere sul mercato prodotti con imballaggi ridotti, atti ad arginare la formazione di rifiuti.

2.5. Nel definire i gruppi di prodotti si deve assicurare che saranno presi in considerazione tutti i prodotti alternativi idonei all'uso considerato. In tale contesto si deve dare un'opportunità anche e proprio a prodotti i quali, pur avendo conquistato solo una piccola quota del mercato, offrono spiccate caratteristiche ecologiche rispetto ai prodotti concorrenti tradizionali che dominano il mercato.

2.6. Ai fini della credibilità e dell'accettazione dell'eco-etichetta comunitaria è particolarmente importante garantire che la determinazione dei criteri concreti applicati ai diversi gruppi di prodotti avverrà in condizioni rigorose ed esattamente definite. Da una parte tali criteri dovranno essere così precisi che tutti i fabbricanti degli Stati membri e dei paesi extracomunitari che chiedono l'attribuzione dell'etichetta ecologica e che provano che i loro prodotti rispondono a tali criteri possano essere sicuri che l'assegnazione dell'etichetta ecologica è basata unicamente su detti criteri nonché sul principio della parità di trattamento di tutti i richiedenti. D'altra parte i criteri devono anche essere abbastanza rigorosi affinché i consumatori possano essere certi della qualità ecologica dei prodotti contrassegnati da tale etichetta.

2.7. Il Comitato non comprende per quale motivo la Commissione non preveda nella proposta di regolamento alcuna partecipazione dei gruppi d'interesse in causa alla scelta dei prodotti e la definizione dei criteri, partecipazione che è peraltro già in atto nei paesi che hanno avuto esperienze assai positive con l'eco-etichetta.

2.7.1. L'accettazione dell'eco-etichetta comunitaria come di uno strumento di cui si serviranno su base volontaria i fabbricanti interessati o gli importatori per dimostrare la compatibilità ambientale dei loro prodotti dipende in maniera decisiva dalla partecipazione in tempo utile nel processo decisionale dei diversi gruppi d'interesse. Il Comitato propone pertanto una procedura secondo la quale i gruppi d'interesse parteciperanno in modo determinante alla selezione delle categorie di

[1] GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

prodotti nonché in particolare alla fissazione dei criteri a cui tali prodotti devono soddisfare per ottenere l'eco-etichetta comunitaria. Il carattere facoltativo di tale etichetta dalla cui assegnazione non dipende l'autorizzazione della fabbricazione e della commercializzazione giustifica la piu ampia privatizzazione possibile di tale procedura

2.7.2. La procedura di assegnazione di un'eco-etichetta europea dovrebbe quindi essere la più trasparente e meno burocratica possibile. A tal fine il Comitato propone quanto segue

— un comitato rappresentativo dei diversi gruppi d'interesse decide, congiuntamente alla Commissione, della scelta dei gruppi di prodotti in base a proposte presentate dalla Commissione, dai governi, dalle associazioni europee di fabbricanti, commercianti e consumatori o dalle organizzazioni del settore ambientale. L'Agenzia europea dell'ambiente deve essere coinvolta in tale processo decisionale,

— tale comitato, congiuntamente alla Commissione, definisce particolareggiatamente e concretamente, con il sostegno specializzato dell'Agenzia europea dell'ambiente, oppure, nella misura in cui l'Agenzia non sia ancora in grado di funzionare, un analogo organismo scientifico a livello comunitario, i criteri a cui devono soddisfare i prodotti nell'ambito di un gruppo per poter ottenere l'etichetta comunitaria, dove l'osservanza delle disposizioni giuridiche rappresenta al riguardo una condizione necessaria ma non sufficiente,

— l'assegnazione dell'etichetta comunitaria per prodotti e servizi specifici e in particolare la conclusione di contratti relativi all'uso della medesima dipendera esclusivamente da questi criteri. Per garantire una procedura di assegnazione uniforme la Commissione dovra partecipare a tale procedura. L'assegnazione dell'etichetta, secondo l'opinione del Comitato, rappresenta semplicemente la constatazione tecnica del fatto che i singoli prodotti o servizi soddisfano i criteri fissati, per il gruppo di prodotti o di servizi in questione, per un'etichetta ecologica comunitaria.

2.8. Il Comitato considera che l'articolo 130 S del Trattato CEE, sul quale poggia la proposta, rappresenta la base giuridica appropriata.

La forma giuridica del regolamento sembra idonea al Comitato, in particolare per poter impedire un impiego illecito o abusivo dell'etichetta. Per poter sostenere un esame giuridico approfondito il testo non solo deve essere concretizzato quanto al fondo ma anche precisato nella formulazione

3. Osservazioni sulle singole disposizioni del regolamento

3.1. *Articolo 1*

3.1.1. Dalla proposta della Commissione non risulta chiaramente se l'eco-etichetta comunitaria debba essere attribuita solo ai prodotti destinati al consumo privato oppure se siano inclusi anche i prodotti ad uso pubblico ed industriale. Secondo il Comitato anche i prodotti di serie che vengono utilizzati principalmente dai servizi pubblici o dalle industrie dovrebbero poter beneficiare dell'etichetta comunitaria.

3.1.2. Anche se è evidente che l'etichetta ecologica comunitaria deve essere destinata essenzialmente ai prodotti di consumo fabbricati in serie, non dovrebbero essere esclusi in generale i prestatari che assicurano servizi particolarmente «ecologici». Tale decisione dovrebbe essere presa sin da ora. Non vi è motivo per applicarla solo in un secondo tempo e gradualmente.

3.1.3. Il Comitato considera necessario che i prodotti e servizi che beneficeranno dell'etichetta ecologica comunitaria rispondano ad esigenze rigorose non solo in termini ambientali, bensi anche per quanto riguarda gli altri criteri di qualità, in particolare la sicurezza. Non è affatto sufficiente affermare che i prodotti contrassegnati dall'etichetta ecologica «non devono compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori» (paragrafo 2). Occorre invece garantire oltre alla sicurezza (tecnica) dei prodotti, anche la protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori.

Il Comitato parte dall'ipotesi che la valutazione della sicurezza e della salute si basa sull'osservanza delle istruzioni per l'uso e che non debba esserne rimessa in causa l'idoneità.

3.2. *Articolo 2*

3.2.1. L'articolo 2 dovrebbe anzitutto definire positivamente il campo d'applicazione del regolamento — prodotti e servizi.

3.3. *Articolo 3*

Per quanto riguarda la lettera d) il Comitato parte dall'ipotesi che nel giudicare un prodotto (finito) va preso in considerazione l'impatto ambientale delle materie prime e la composizione.

3.4. *Articolo 4*

Vi si dovrebbe precisare che il regolamento relativo all'eco-etichetta comunitaria lascia impregiudicate le altre prescrizioni comunitarie in materia.

3.5. *Articolo 5*

La determinazione dei gruppi di prodotti è il primo passo decisivo della procedura globale di assegnazione di un'eco-etichetta comunitaria. La definizione di un gruppo di prodotti riveste pertanto una considerevole importanza. Un gruppo di prodotti dovrebbe inglobare tutti i prodotti e i servizi idonei a soddisfare una data situazione di bisogno. Alla definizione dell'articolo 5 il Comitato preferisce il concetto ripreso nella lettera c dell'articolo 3). Se non altro per motivi di chiarezza giuridica i due articoli dovrebbero utilizzare la stessa terminologia [1].

3.5.1. La decisione relativa alla selezione e alla determinazione dei gruppi di prodotti dovrebbe essere presa su proposta degli organi competenti negli Stati membri o su proposta della Commissione da un comitato composto da diversi gruppi d'interesse (vedere punti 2.7.2 e 3.9.2). Spetta comunque alla Commissione procedere all'esame preliminare delle proposte con la partecipazione dell'Agenzia europea dell'ambiente.

3.6. *Articolo 6*

3.6.1. Il Comitato interpreta peraltro la prescrizione all'articolo 6, paragrafo 3, nel senso che i prodotti o il processo di fabbricazione non dovrebbero provocare gravi danni all'uomo e/o all'ambiente, a prescindere dal fatto che contengano sostanze o preparati pericolosi.

3.6.2. La redazione dell'intero testo dell'articolo dovrebbe peraltro essere riesaminata e risultare più chiara.

3.7. *Articolo 7*

I criteri ecologici specifici per un gruppo di prodotti o di servizi devono essere definiti con precisione e situarsi al più alto livello. Nel fissare tali criteri vanno presi in considerazione tutti gli aspetti figuranti nello schema di valutazione dell'allegato 1 in modo da conformarsi, da un lato, all'approccio «dalla culla alla tomba» e, dall'altro, all'esigenza di tener conto di tutti gli aspetti della protezione ambientale. Nell'applicazione dello schema di valutazione (allegato 1) la fissazione dei «criteri ecologici specifici» per i singoli gruppi di prodotti e di servizi deve essere dettagliata e concretizzata.

Il ricorso a tecnologie «pulite» deve essere richiesto nella fissazione dei criteri non solo «ove sia possibile» bensì senza restrizioni.

3.8. *Articolo 8*

La decisione relativa ai criteri ecologici specifici per i singoli gruppi di prodotti e di servizi deve incombere al comitato costituito dai diversi gruppi d'interesse (vedere punti 2.7.2 e 3.9.2).

3.9. *Articolo 9*

3.9.1. Secondo la procedura proposta dal Comitato economico e sociale (vedere punti 2.7.2 e 3.9.2) è superfluo il ricorso al comitato consultivo. Spetta comunque alla Commissione procedere all'esame preliminare delle proposte (vedere punto 3.5.1).

3.9.2. Conformemente al carattere facoltativo dell'etichetta ecologica comunitaria le decisioni essenziali in materia dovrebbero essere poste sotto la responsabilità dei gruppi d'interesse in causa (vedere anche punto 2.7.2). Il Comitato propone d'istituire all'uopo un comitato in cui ciascuno dei seguenti gruppi d'interesse avrebbe tre rappresentanti: industria, commercio, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ecologiche, organizzazioni di lavoratori. Nella proposta della Commissione per la composizione del comitato di assegnazione che, a livello di partecipazione, è comparabile ai gruppi d'interesse, vengono menzionati anche i mass media. Considerato il carattere meramente tecnico del comitato, il Comitato economico e sociale si chiede se sia necessario includervi i mass media. Il presidente di tale comitato dovrebbe essere eletto dai membri stessi e non designato dalla Commissione. Le decisioni nell'ambito di tale comitato dovrebbero essere prese a maggioranza semplice. La Commissione accerterebbe la loro compatibilità con il regolamento in esame. Qualora la Commissione dovesse verificare un'irregolarità nella decisione del comitato, quest'ultimo si riunisce nuovamente. Qualora dopo una nuova consultazione del comitato sussistessero dei dubbi, la Commissione dovrebbe sottoporre al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio in questo caso statuisce a maggioranza qualificata (articolo 148 secondo comma, del Trattato CEE).

Il Comitato può concepire che i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni facenti parte di tale comitato vengano designati per suo tramite.

3.10. *Articolo 10*

3.10.1. Tutti i prodotti e servizi che rispondono ai criteri ecologici specifici fissati per ogni singolo gruppo di prodotti devono poter beneficiare dell'etichetta ecologica (vedere punto 2.6). Il Comitato non condivide pertanto la posizione della Commissione secondo la quale una certa «concorrenza» tra i prodotti proposti dovrà determinare quelli che più meritano l'eco-etichetta comunitaria.

3.10.2. Il Comitato propone che per la concezione grafica dell'eco-etichetta sia bandito un concorso per

[1] In alcune versioni ciò già avviene.

garantire al consumatore (acquirente, committente) la migliore identificazione possibile con l'obiettivo perseguito da tal eco-etichetta. Il Comitato dubita che ciò sia possibile con il simbolo proposto dalla Commissione.

3.10.3. È importante che nel simbolo stesso o nelle immediate vicinanze figurino chiaramente i motivi dell'assegnazione dell'eco-etichetta. Il Comitato non sottovaluta le difficoltà di includervi un messaggio verbale, considerato il plurilinguismo comunitario.

Inoltre la forma codificata proposta dalla Commissione non è idonea ad assicurare la trasparenza dei motivi dell'assegnazione. Il Comitato considera più appropriati all'uopo dei pittogrammi ancora da inventare oppure da scegliere tra i risultati del succitato concorso; l'eco-etichetta comunitaria e i pittogrammi potrebbero eventualmente essere combinati.

3.10.4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dovrebbero, secondo il Comitato, essere inserite nell'articolo 19.

3.11. *Articolo 12*

3.11.1. Va chiarito che con « criteri specifici » s'intendono i criteri ecologici specifici di cui all'articolo 7.

3.11.2. Il Comitato non comprende per quale motivo la proposta della Commissione prevede che un'impresa che cessa l'uso di un'etichetta già assegnata debba informarne l'organismo competente.

3.12. *Articolo 13*

3.12.1. L'assegnazione dell'etichetta ai singoli prodotti e servizi deve rispondere ai criteri ecologici specifici per i gruppi di prodotti o di servizi in questione, senza che vi sia alcun margine di valutazione per l'organo competente. Si tratta d'una decisione che dovrebbe essere connessa alla competenza per la conclusione dei contratti d'utilizzazione. Per assicurare una procedura uniforme gli organismi competenti (articolo 11 della proposta della Commissione) dovrebbero ricorrere alla Commissione prima della conclusione dei contratti d'utilizzazione. La Commissione dovrebbe poter disporre d'un diritto di revoca.

3.12.2. Il Comitato è contrario a quanto previsto dall'articolo 13 della proposta della Commissione, che prevede che l'etichetta sia assegnata ai singoli prodotti che « meglio » soddisfano alle prescrizioni stabilite. L'etichetta dovrebbe essere assegnata a tutti i prodotti che soddisfano le prescrizioni stabilite.

Manca nell'articolo 13 la menzione di un diritto di ricorso in caso di decisione negativa nei confronti del richiedente. Si dovrebbe perlomeno rimandare in proposito alla legislazione nazionale. Il Comitato considera inoltre opportuno accordare agli ambienti interessati il diritto di controllo della decisione qualora risulti che le condizioni di assegnazione dell'etichetta non sono state rispettate o in caso di abuso dell'eco-etichetta comunitaria.

3.13. *Articolo 14*

Il Comitato si compiace che si preveda di associare la futura Agenzia europea dell'ambiente ai lavori preparatori per la determinazione dei criteri ecologici. Non è però chiaro né quali dovranno essere gli organismi scientifici e technici che l'Agenzia dovrà consultare né secondo quali modalità tale consultazione sarà assicurata. Il Comitato coglie l'occasione per esprimere preoccupazione per il ritardo registrato nell'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente.

3.14. *Articolo 19*

3.14.1. Il Comitato propone di riprendere in questo articolo i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 10 e di intitolarlo pertanto come segue: « Utilizzazione dell'etichetta e pubblicità basata sull'etichetta ».

3.14.2. Il Comitato fa osservare che il regolamento in esame disciplina soltanto la pubblicità effettuata in base all'eco-etichetta comunitaria e non quella fondata su altri simboli ecologici esistenti sul piano nazionale o da parte di organizzazioni private. Importa quindi escludere le etichette che possono essere confuse con l'etichetta ecologica comunitaria.

3.14.3. Per escludere le etichette che possono essere confuse con quelle comunitarie, il regolamento deve prevedere sanzioni per i casi in cui tale divieto non è rispettato oppure obbligare gli Stati membri ad adottare norme in tal senso. Il Comitato raccomanda che nel regolamento sia previsto l'obbligo, o almeno la possibilità, di adottare divieti in base alle disposizioni nazionali.

3.15. *Articolo 21*

Il Comitato approva il carattere facoltativo, precisato da tale articolo, dell'eco-etichetta comunitaria, il quale non solo giustifica ma implica una modifica delle concezioni adottate nelle precedenti proposte.

3.16. *Articolo 22*

3.16.1. È evidente che la Commissione può concepire ed eventualmente proporre modifiche al regolamento in qualsiasi momento e non solo al termine di cinque anni. Non sono quindi necessarie delle disposizioni come quelle riprese ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo; un riferimento del genere potrebbe tutt'al più figurare in una risoluzione del Consiglio formulata in occasione dell'adozione del regolamento in esame.

Sarebbe inoltre quanto mai inopportuno indicare come uno dei possibili motivi per una modifica del regolamento, la coesistenza dei sistemi nazionali di etichettatura e di quello comunitario; un'indicazione del genere potrebbe infatti essere interpretata come l'annuncio della fine delle etichette nazionali e quindi far calare l'interesse per l'ottenimento di tali etichette prima che sia realmente imposta l'eco-etichetta comunitaria. Secondo il Comitato tale impostazione non favorirebbe dei comportamenti ecologici. Si dubita infine della possibilità giuridica di vietare l'uso di etichette private, non ufficiali, basate su criteri ecologici. Il divieto riguardante soltanto le etichette nazionali ufficiali non permetterebbe di conseguire lo scopo di ottenere un'etichetta unica in materia di qualifica ambientale.

3.16.2. Il trasferimento all'Agenzia europea dell'ambiente del compito di determinare i criteri ecologici è in contrasto con l'impostazione suggerita dal Comitato. Se i criteri sono determinati da un'assemblea composta dai gruppi d'interesse in causa (vedere punto 3.9.2) il compito dell'Agenzia si limita all'esame tecnico delle domande presentate.

3.17. *Allegato 1*

Lo schema di valutazioni va completato con un elemento supplementare relativo alla tutela della salute; si rimanda in proposito al punto 3.7.

3.18. *Allegato 2*

Si rimanda al punto 3.10.2 del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDELIN